

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 2015

D.d.s. 16 dicembre 2015 - n. 11437
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di
nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori».
approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione
delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE E
 COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 1310/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della commissione europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presenza d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni», con il quale è approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui la 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori»;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- non è ancora disponibile la compilazione informatica del «Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola» di cui al paragrafo 4, punto 7 delle citate disposizioni attuative;
- la domanda informatica di premio completa di ogni allegato, ivi compreso il «Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola», sarà disponibile dal 30 gennaio 2016;

Ritenuto pertanto che, esclusivamente per il primo periodo di presentazione della domanda, ossia dal 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 gennaio 2016:

- la domanda di premio, ancorché priva del suddetto «Piano aziendale», debba intendersi regolarmente presentata con l'avvenuta protocollazione, purché corredata della rimanente documentazione prevista dal paragrafo 11.4 delle disposizioni attuative al presente atto;
- il «Piano aziendale» debba essere compilato per via telematica, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda di premio, entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 23.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 23.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo pagatore regionale (OPR);

3. di stabilire che esclusivamente per il primo periodo di presentazione delle domande, ossia dal 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 gennaio 2016:

- nell'indisponibilità, fino al 30 gennaio 2016, della compilazione informatica del «Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola», lo stesso dovrà essere compilato per via telematica successivamente e comunque entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda di premio presentata;
- la domanda di premio, ancorché priva del suddetto «Piano aziendale», s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta protocollazione, purché corredata della rimanente documentazione prevista dal paragrafo 11.4 delle disposizioni attuative di cui al punto 1;

4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura;

6. di comunicare all'OPR, alle amministrazioni provinciali della Lombardia e alla città metropolitana di Milano l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
 Vitaliano Peri

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020***MISURA 6 “Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese forestali”****SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”****OPERAZIONE 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”****DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

INDICE

1. OBIETTIVO
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI RICHIEDENTI
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5. SOGGETTI ESCLUSI DALL’AMMISSIBILITA’ AL PREMIO
6. UBICAZIONE DELL’AZIENDA DEL RICHIEDENTE
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. TIPOLOGIA DI AIUTO
 - 8.1 IMPORTO DEL PREMIO
9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
10. CRITERI DI VALUTAZIONE
 - 10.1 CRITERI DI SELEZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 11.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA
 - 11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 - 11.5 MODIFICA DELLA DOMANDA, ERRORI PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA
 - 11.5.1 MODIFICA DELLA DOMANDA
 - 11.5.2 ERRORI PALESI
 - 11.5.3 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
14. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
16. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI
17. CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
18. PROROGHE

19. VARIANTI

- 19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI
- 19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE
- 19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

- 20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

21. EROGAZIONE DEL PREMIO

- 21.1 EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA
- 21.2 EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA

22. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE**23. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO****24. CONTROLLO IN LOCO****25. CONTROLLI EX POST****26. DECADENZA DAL PREMIO**

- 26.1 DECADENZA TOTALE
- 26.2 DECADENZA PARZIALE

27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA**28. RINUNCIA****29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI****30. IMPEGNI**

- 30.1 IMPEGNI ESSENZIALI
- 30.2 IMPEGNI ACCESSORI

31. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

- 31.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI
- 31.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

32. SANZIONI**33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ****34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA****ALLEGATO 1****ALLEGATO 2****1. OBIETTIVO**

L'Operazione si pone l'obiettivo di favorire l'accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di:

- a) titolare di una impresa individuale,
- b) rappresentante legale di una società agricola¹ di persone, capitali o cooperativa.

Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia:

- il centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale;
- almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.

¹ Articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di premio devono:

- 1) essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- 2) avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda.

Per inizio di primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, cioè la più remota tra le date di:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
 - prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- 3) condurre un'azienda agricola con una dimensione economica, in termini di Produzione Standard, compresa tra:
 - a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in "Zona svantaggiata di montagna", come definita al paragrafo 6, lettera a);
 - b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in "Altre zone", come definita al paragrafo 6, lettera b);
 - 4) risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito nell'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell'articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell'articolo 1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015, entro 18 mesi dalla data di inizio del primo insediamento;
 - 5) possedere un'adeguata conoscenza e competenza professionale, che si intendono acquisite dai soggetti che, in alternativa, abbiano:
 - a) conseguito un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in campo agrario, veterinario o in scienze naturali;
 - b) esercitato l'attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento o essere acquisiti nei 36 mesi successivi dalla data di concessione del sostegno e comunque entro la data di completamento del Piano aziendale di cui al successivo punto 7);
 - 6) possedere l'attestato della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)², anche sotto condizione, rilasciato dall'Amministrazione competente;
 - 7) presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) i dati strutturali dell'azienda;
 - b) la proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 5 obiettivi, i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi per ciascun obiettivo;
 - c) le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella proposta progettuale e l'eventuale ricorso ad altre Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve essere compilato per via telematica, tramite l'apposito applicativo presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.).

² Ai sensi del dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

I richiedenti che presentano domanda nel primo periodo di riferimento, di cui al paragrafo 7, devono assicurare tale adempimento successivamente e comunque entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016, termine stabilito dal punto 3 del decreto di approvazione delle presenti disposizioni attuative, pena la non procedibilità all'istruttoria della domanda.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve essere completato entro e non oltre i 4 anni successivi all'avvio del medesimo.

Nel suddetto Piano aziendale devono essere indicate le date di avvio e di completamento dello stesso. Il completamento del Piano aziendale rappresenta la fine del primo insediamento da parte del giovane agricoltore;

- 8) insediarsi in qualità di titolare o legale rappresentante, assumendo tutte le decisioni organizzative e gestionali e la responsabilità di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa o della società, in coerenza con l'articolo 2, comma 1 del Regolamento (UE) n. 807/2014.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di persone, tutti i partecipanti alla società devono:

- a) possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5);
- b) esercitare congiuntamente il controllo dell'azienda;
- c) non avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società di capitali:

- a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
- b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
- d) il contratto societario deve avere durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Nel caso di insediamento nell'ambito di una società cooperativa:

- a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
 - b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
 - c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
 - d) lo Statuto deve prevedere una durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento;
- 9) insediarsi in una nuova impresa che non deriva dalla suddivisione, successiva al 01.01.2014, nella conduzione, tra coniugi, soggetti parenti fino al 2° grado (1° grado: Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli – sorelle), di un'azienda preesistente. Pertanto ai fini della presente Operazione, per suddivisione di un'azienda si intende la fattispecie per la quale un'azienda originaria preesistente, costituita da terreni e/o fabbricati, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione (proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali), viene per una o più parti condotta da

uno o più nuovi soggetti coniugi, parenti fino al 2° grado (1° grado: Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli – sorelle) con il precedente conduttore e per la restante parte rimane condotta da quest'ultimo.

Non può quindi essere ammesso al premio previsto dalla presente Operazione il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" quale contratto di locazione o comodato d'uso, nonché la costituzione di una nuova azienda attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni e fabbricati rurali del coniuge, con il cedente che prosegue l'attività agricola come conduttore di una parte dell'azienda stessa.

Sono, inoltre, escluse dai premi le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge;

- 10) indicare nel fascicolo aziendale in Sis.Co. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN validi.

5. SOGGETTI ESCLUSI DALL'AMMISSIBILITÀ AL PREMIO

Sono esclusi i soggetti che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 4 e, in particolare, i soggetti che risultano già insediati per la prima volta in agricoltura, ossia i soggetti che alla data di presentazione della domanda di premio:

- hanno attivato una partita IVA in campo agricolo da oltre 12 mesi;
- hanno già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l'insediamento dei giovani agricoltori;
- sono stati o sono titolari di un'altra impresa agricola individuale, la cui partita IVA è stata attivata;
- sono stati o sono rappresentanti legali di un'altra società agricola di persone, capitali o cooperativa, la cui partita IVA è stata attivata.

6. UBICAZIONE DELL'AZIENDA DEL RICHIEDENTE

Le domande sono distinte, per la determinazione dell'importo del premio, secondo la zona altimetrica della SAU ubicata in Lombardia dell'azienda condotta dal richiedente alla chiusura della domanda.

In particolare, sono distinte domande presentate da richiedenti che conducono un'azienda la cui SAU ubicata in Lombardia ricade per più del **50%** in:

- a) **zona svantaggiata di montagna**, con questo intendendo che per più del 50% della SAU ricade nel territorio dei Comuni compresi nell'Allegato B del PSR 2014-2020;
- b) **altre zone**.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 23.000.000, suddivisa in otto periodi di riferimento, come indicato nella tabella seguente.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Dotazione finanziaria (€)	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

In ogni caso, per ciascuno dei periodi di riferimento, corrispondenti ai periodi di presentazione delle domande definiti al successivo paragrafo 11.1, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Nell'ambito di tale dotazione, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, è garantita una riserva fino alla concorrenza di € 460.000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale ricadente nelle aree interne selezionate dell'Alta Valtellina (Comuni di: Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e della Val Chiavenna (Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna). La dotazione finanziaria complessiva può essere incrementata nei limiti della dotazione finanziaria dell'Operazione prevista nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

Le eventuali economie registrate in ogni periodo possono essere messe a disposizione per i successivi periodi.

8. TIPOLOGIA DI AIUTO

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate.

Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 4, punto 7), cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il pagamento della seconda rata deve comunque essere effettuato entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso il premio, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Trattandosi di un premio forfettario per il primo insediamento del giovane agricoltore, non è direttamente collegabile ad Operazioni o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore per i quali è necessaria la successiva rendicontazione nell'ambito di applicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

8.1 IMPORTO DEL PREMIO

L'importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, è il seguente:

- a) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in zona svantaggiata di montagna **€ 30.000**;
- b) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in altre zone **€ 20.000**.

In caso di impresa/società agricola della quale assumono congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l'importo del premio per l'azienda/società non può comunque superare i limiti di cui sopra.

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I premi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per le medesime finalità, ad esempio: contributi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), aiuti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).

Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria regionale decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, fatta salva la riserva di cui al paragrafo 7.

Il punteggio è attribuito valutando nell'ordine:

- a) i requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola di cui al paragrafo 4, punto 7) delle presenti disposizioni attuative;
- b) il comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale;
- c) le caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

10.1 CRITERI DI SELEZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I criteri di selezione, gli elementi di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella successiva Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di selezione e degli elementi di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale, considerando in ordine decrescente i seguenti elementi: a) realizzazione di investimenti sostenibili in termini economici; b) investimenti che favoriscono un aumento della redditività e la riduzione dei costi; c) investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, con una specifica attenzione per quelli che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; d) realizzazione di investimenti e/o applicazione di pratiche agronomiche e gestionali innovative, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo.	70
Comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale.	15
Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia, considerando in ordine decrescente: a) donna; b) azienda ricadente in zone svantaggiate di montagna; c) azienda biologica; d) azienda in area protetta o area Natura 2000; e) azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata; f) azienda che produce prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG o vini DOC/DOCG/IGT.	15

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Realizzazione di investimenti sostenibili in termini economici (criteri non cumulabili tra loro)	Punteggio 20 MAX
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
Aziende con Produzione Standard inferiore o uguale a 50.000 euro			
	1.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	20
	1.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard	15

1		aziendale tra 3,5 e inferiore o uguale a 7	
	1.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 7 e inferiore o uguale a 10	12
	1.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 10	10
Aziende con Produzione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale a 125.000 euro			
1	1.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	17
	1.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2,5 e inferiore o uguale a 6	13
	1.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 6 e inferiore o uguale a 9	10
	1.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 9	8
Aziende con Produzione Standard superiore a 125.000 euro e inferiore o uguale a 200.000 euro			
1	1.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	14
	1.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1,5 e inferiore o uguale a 5	10
	1.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 5 e inferiore o uguale a 8	7
	1.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 8	5
		Investimenti che favoriscono un aumento della redditività e la riduzione dei costi	Punteggio 18 MAX
2	2.1 non cumulabile con 2.2	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti per la diversificazione dell'attività agricola (agriturismo, energia)	5
	2.2 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti per la diversificazione dell'attività agricola (energia)	4
	2.3 non cumulabile con 2.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti per l'attività agricola	4
	2.4 non cumulabile con 2.3	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti per l'attività agricola	3
	2.5	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali per la diversificazione dell'attività agricola	3
	2.6	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali per l'attività agricola	3
	2.7	Acquisto di macchine e/o attrezzature aziendali	2
	2.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali (esclusi i pioppeti)	1
		Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, con una specifica attenzione per quelli che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici	Punteggio 17 MAX
3	3.1 non cumulabile con 3.2	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale	5
	3.2 non cumulabile con 3.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale	4
	3.3	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Operazione 4.1.01	4
	3.4	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento esistenti o nuove; realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti di allevamento; realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	4
	3.5	Acquisto di macchine e attrezzature per l'applicazione delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo; acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra; introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Operazione 4.1.01	3
	3.6	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti aziendali con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale	1
		Realizzazione di investimenti e/o applicazione di pratiche	Punteggio 15 MAX

		agronomiche e gestionali innovative, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	
4	4.1 non cumulabile con 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Adesione alla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	7
	4.2 non cumulabile con 4.1, 4.3, 4.4, 4.5	Adesione all'Operazione 10.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.3 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.4, 4.5	Adesione all'Operazione 10.1.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.4 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.3, 4.5	Adesione all'Operazione 10.1.04 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.5 non cumulabile con 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Adesione all'Operazione 10.1.10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	4
	4.6	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, e riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	4.7	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno; acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture; installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed); installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra, se riconducibili a quanto stabilito dall'Allegato 1 dell'Operazione 4.1.01	4

Il punteggio inerente al comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera solo il comparto produttivo al quale fa riferimento il maggior numero degli obiettivi indicati nel Piano aziendale.

Tabella 3

Comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale	Punteggio
Zootecnia da latte	15
Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicapri	13
Vitivinicolo	12
Cereali, incluso riso	11
Ortofrutta	10
Avicunicolo	9
Florovivaismo	8
Olio d'oliva	7
Miele	6
Zootecnia da carne: equini	5
Altri	4

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia	Punteggio
--------	---	-----------

1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile	6
2 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	4
3 non cumulabile con 6	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
4 non cumulabile con 2	Azienda con più del 50% della SAU ubicata in Lombardia ricadente in: - Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) - Aree Natura 2000	3
5 non cumulabile con 6	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	2
6 non cumulabile con 3 e 5	Azienda che produce prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG o vini DOC/DOCG/IGT	2

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 dicembre 2017. Tuttavia, al fine dell'istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in otto periodi, come indicato nella seguente tabella:

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Data inizio periodo di presentazione delle domande	22 dicembre 2015	30 gennaio 2016	01 aprile 2016	01 giugno 2016	16 settembre 2016	19 gennaio 2017	07 aprile 2017	07 settembre 09.2017
Data fine periodo di presentazione delle domande	Ore 12,00 del 29 gennaio 2016	Ore 12,00 del 31 marzo 2016	Ore 12,00 del 31 maggio 2016	Ore 12,00 del 15 settembre 2016	Ore 12,00 del 18 gennaio 2017	Ore 12,00 del 06 aprile 2017	Ore 12,00 del 06 settembre 2017	Ore 12,00 del 29 dicembre 2017

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

11.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale (Provincia, Città metropolitana di Milano) in cui è situata l'azienda nella quale s'insedia il giovane agricoltore.

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sis.Co, entro il termine di chiusura del bando previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dei professionisti del settore agricolo registrati in Sis.Co. e iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati e all'Ordine dei Medici Veterinari.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

Nei casi in cui vi sia l'impossibilità da parte del soggetto firmatario ad utilizzare gli strumenti per la firma digitale/elettronica, è ammessa la firma autografa ed il soggetto deve:

- compilare e firmare il modulo di autocertificazione generato da Sis.Co. relativo all'impossibilità di utilizzo degli strumenti di firma digitale;
- scaricare e firmare la domanda in formato PDF;
- caricare a sistema la domanda firmata con modalità autografa, il modulo di autocertificazione e copia della carta d'identità in corso di validità.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento ed invio del file firmato, il sistema genera un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo non è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Alla presentazione della domanda il richiedente deve compilare il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, con le modalità stabilite al punto 7) del paragrafo 4.

11.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello Allegato n. 1 delle presenti disposizioni attuative, di:

- 1) avere o non avere richiesto un premio di primo insediamento **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**;
- 2) avere o non avere conseguito un titolo di studio tra quelli indicati al punto 5 del paragrafo 4;
- 3) avere o non avere esercitato l'attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'INPS.

11.5 MODIFICA DELLA DOMANDA, ERRORI PALESI, DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

11.5.1 MODIFICA DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 11.1, il richiedente può modificare la domanda di aiuto presentata, con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 11.2 e 11.3.

11.5.2 ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda di aiuto o di pagamento. Possono essere rilevati dal funzionario istruttore o dal richiedente, che ne deve dare comunicazione via PEC all'Amministrazione competente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda (codice statistico o bancario errato);
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati (ad esempio cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle).

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC all'Amministrazione competente, che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

La domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai paragrafi 11.2 e 11.3:

- dopo la data di chiusura dei periodi di riferimento per la presentazione delle domande di cui al precedente paragrafo 11.1, previa autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento;
- dopo la concessione del premio, previa autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR").

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

11.5.3 DOMANDE INCOMPLETE E DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista la domanda non è ammissibile all'istruttoria.

Pertanto, la documentazione indicata al paragrafo 11.4 deve essere presentata all'atto della domanda; qualora sia verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda è considerata non ammissibile all'istruttoria.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione esplicativa, l'Amministrazione competente ne chiede la trasmissione entro un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti la comunicazione di non ammissibilità della domanda.

La comunicazione di non ammissibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione esplicativa, deve caricarla a sistema durante la fase istruttoria.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione al premio è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 6196 del 22 luglio 2015 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990 e che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti in materia di agricoltura.

I dirigenti delle Amministrazioni competenti in materia di agricoltura, assumono la funzione di sub responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990 e hanno il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative relative all'istruttoria delle domande, nei termini di seguito precisati, verificare i presupposti per la liquidazione dei premi, per la concessione di varianti, proroghe e cambi beneficiari e mantenere i rapporti con le imprese.

13. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi della disciplina vigente, l'istruttoria delle domande presentate in applicazione delle presenti disposizioni attuative spetta alle Amministrazioni provinciali, fino alle determinazioni della Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19.

L'istruttoria della domanda prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica della dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 11.4;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10 con relativa motivazione;
- la determinazione dell'importo del premio in riferimento alla zona dove è ubicata l'azienda in cui avviene il primo insediamento, così come specificato al paragrafo 8.1;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria;
- la verifica della Produzione Standard dell'azienda del richiedente il premio.

In caso di variazione della Produzione Standard aziendale dopo la presentazione della domanda, se il valore non rientra nei limiti stabiliti al punto 3 del paragrafo 4, l'istruttoria si chiude con esito negativo.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda può comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente il premio, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui al paragrafo 4, punto 7).

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- sfavorevole, a seguito di esito istruttorio negativo, con le motivazioni;
- favorevole con l'indicazione:
 - del punteggio assegnato;
 - dell'importo del premio concedibile.

Il dirigente dell'Amministrazione competente invia ai richiedenti il verbale istruttorio. Entro 10 giorni i soggetti cui è stato trasmesso il verbale possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. In caso di accoglimento, parziale o totale, delle osservazioni presentate il funzionario incaricato deve redigere un nuovo verbale, che tiene conto delle osservazioni e il dirigente dell'Amministrazione competente lo invia al richiedente.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni il dirigente dell'Amministrazione competente invia idonea comunicazione ai richiedenti.

Il verbale istruttorio approvato dal dirigente dell'Amministrazione competente costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta dalle Amministrazioni competenti incaricate e dalla loro proposta di valutazione della domanda presentata, che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile della Operazione.

14. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria delle domande ricevute per la parte di loro competenza e informano il Responsabile di Operazione in ordine alle domande non ammissibili ed alle istruttorie concluse³ entro le scadenze indicate nella seguente tabella.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Termine per l'invio al Responsabile di Operazione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31 marzo 2016	31 maggio 2016	29 luglio 2016	15 novembre 2016	20 marzo 2017	06 giugno 2017	07 novembre 2017	09 marzo 2018

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito delle proposte formulate dalle Amministrazioni competenti, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria;
- domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale del premio ammissibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale del premio ammesso.

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento, in relazione a ciascun periodo di riferimento, rimangono valide anche per i successivi periodi, fino alla chiusura delle presenti disposizioni attuative.

La procedura si conclude entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

³ Legge regionale n. 31/2008, Articolo 37 (Poteri sostitutivi) 1. In caso di accertate inadempienze degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente titolo, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Termine per l'approvazione degli esiti istruttori a ammissione a finanziamento	22 aprile 2016	22 giugno 2016	02 settembre 2016	29 novembre 2016	04 aprile 2017	20 giugno 2017	21 novembre 2017	26 marzo 2018

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

16. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione indicata nella seguente tabella;

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	05 maggio 2016	05 luglio 2016	14 settembre 2016	14 dicembre 2016	19 aprile 2017	04 luglio 2017	05 dicembre 2017	10 aprile 2018

- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale);
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Il responsabile di Operazione predispose in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

17. CONCLUSIONE DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Il Piano aziendale deve essere concluso entro e non oltre 4 anni dall'avvio del Piano stesso.

Il Piano aziendale s'intende concluso se sono raggiunti gli obiettivi indicati nella proposta progettuale.

La mancata conclusione del Piano, ossia il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, causa la decadenza totale o parziale dal premio, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione del Piano aziendale, può usufruire di una sola proroga, che non può comunque comportare una durata del Piano aziendale superiore a 4 anni dall'avvio dello stesso. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. Per i Piani aziendali la cui durata è di 4 anni, nessuna proroga può essere concessa.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione del Piano aziendale, la richiesta deve essere indirizzata all'Amministrazione competente che, istruita la richiesta, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

19. VARIANTI

19.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola originario, di cui al paragrafo 4, punto 7), lettere b) e c), a condizione che non determinino una riduzione del punteggio assegnato nella fase di istruttoria iniziale, in relazione ai "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola" di cui al precedente paragrafo 10, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di variante corredata:

- 1) dalla relazione con le motivazioni delle modifiche del Piano aziendale inizialmente approvato;
- 2) dal nuovo Piano aziendale;

La realizzazione del nuovo Piano aziendale è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 19.3.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante.

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

L'Amministrazione competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale proposto; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato al nuovo Piano aziendale, con riferimento ai "Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale" di cui al precedente paragrafo 10, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

L'Amministrazione competente che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la variante; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione si assume il rischio che il nuovo Piano aziendale proposto non sia approvato, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della conclusione del Piano aziendale, rimane valido il Piano approvato inizialmente.

20. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario **può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:**

- 1) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al premio;
- 2) il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

3) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario cedente deve presentare apposita richiesta di rinuncia tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi,
- la titolarità al subentro.

In caso di accoglimento della richiesta, l'Amministrazione competente attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per il beneficiario subentrante.

L'Amministrazione competente, istruita la nuova domanda di premio, formula una proposta al Responsabile di Operazione così come di seguito:

- non autorizzazione al subentro;
- autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del premio spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a finanziamento, non è possibile aumentare il punteggio di priorità e l'entità del premio;
- autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, ricevuta la proposta può autorizzare o non autorizzare il cambio di beneficiario. In entrambi i casi, con nota scritta via PEC, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e all'Amministrazione competente.

21. EROGAZIONE DEL PREMIO

21.1 EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA

Il beneficiario, dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, pari al **60%** dell'importo del premio concesso.

La domanda di pagamento della prima rata è presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., all'Amministrazione competente entro 9 mesi dalla data di concessione, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.

Nell'ambito dei controlli finalizzati al pagamento della prima rata, le Amministrazioni competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (Durc, ecc.).

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria dagli uffici delle Amministrazioni competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

21.2 EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere la liquidazione della seconda rata del premio spettante.

La presentazione della domanda di liquidazione oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno continuativo implica una decurtazione pari al 3% dell'importo della rata stessa.

La richiesta della liquidazione presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso e la restituzione dell'importo della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento della seconda rata, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co., all'Amministrazione competente, il beneficiario deve allegare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un premio attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello Allegato n. 2 alle presenti disposizioni attuative.

Alla presentazione della domanda di liquidazione della seconda rata, il richiedente deve compilare il Piano aziendale finale per lo sviluppo dell'attività agricola con le modalità stabilite al punto 7) del paragrafo 4.

Le Amministrazioni competenti, controllando le domande di pagamento, verificano:

- 1) la correttezza della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un premio attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti;
- 2) il Piano aziendale finale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- 3) la realizzazione degli interventi previsti;
- 4) il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- 5) il mantenimento della dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, di cui al punto 3) del paragrafo 4, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in "Zona svantaggiata di montagna" e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in "altre zone";
- 6) il mantenimento delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari di cui ai punti 4), 5), 6), 8) e 9) del paragrafo 4;
- 7) l'acquisizione dell'adeguata conoscenza e competenza professionale di cui al punto 5) del paragrafo 4;
- 8) il mantenimento della conduzione di un'azienda in zona svantaggiata di montagna, come definita al precedente paragrafo 6, lettera a). Qualora sia accertato il non mantenimento, il premio è ridotto a 20.000 €, importo corrispondente al premio per la conduzione di un'azienda in altre zone, come definita al precedente paragrafo 6, lettera b).

Le Amministrazioni competenti, completate le verifiche, determinano il premio ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria delle Amministrazioni competenti in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

22. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO AZIENDALE

L'istruttoria implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita "in situ").

L'istruttoria deve verificare che:

- il Piano aziendale sia stato realizzato coerentemente con quello approvato;
- le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi siano state realizzate in conformità con quelle programmate;
- gli obiettivi indicati nel Piano aziendale siano stati raggiunti.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale. Nell'ambito dei riscontri finalizzati al pagamento, l'Amministrazione competente verifica la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (Dure, ecc.).

23. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'Amministrazione competente trasmette alla ASL l'elenco delle domande finanziate. La ASL provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di propri criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La ASL inoltra all'Amministrazione competente l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

24. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR, prima dell'erogazione della seconda rata di premio.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 22 e 23 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di premio.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

25. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione della seconda rata del premio e la conclusione del periodo di 5 anni dalla concessione del premio stesso, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui alla lettera b) del paragrafo 30.1.

Nel periodo "ex post" l'Amministrazione competente effettua i controlli per verificare che il beneficiario rimanga insediato nell'azienda.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

26. DECADENZA DAL PREMIO

26.1 DECADENZA TOTALE

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita del requisito di ammissibilità di cui al punto 3) del paragrafo 4, limitatamente alla dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in "Zona svantaggiata di montagna" e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in "altre zone";
- 2) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 4), 5), 6), 8) e 9) del paragrafo 4;
- 3) mancata conclusione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, ossia il mancato raggiungimento di almeno uno degli obiettivi previsti entro il termine indicato al paragrafo 17;

- 4) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 30.1;
- 5) non veridicità della dichiarazione presentata in relazione al divieto di cumulo di cui al paragrafo 9^{4/5}.
- 6) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25.

26.2 DECADENZA PARZIALE

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di:

- 1) conclusione del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola con raggiungimento parziale del numero degli obiettivi proposti, ossia il completo raggiungimento di almeno uno degli obiettivi, entro il termine indicato al paragrafo 17.

L'incidenza della riduzione del premio è modulata secondo quanto previsto nella seguente tabella, in base agli obiettivi proposti e a quelli completamente raggiunti.

OBIETTIVI						RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROPOSTI	INCIDENZA DELLA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL PREMIO
PROPOSTI	COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (X) O NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (N)						
	1	2	3	4	5		
2 OBIETTIVI	X	X				COMPLETO	NULLA
2 OBIETTIVI	X	N				PARZIALE	ALTA
3 OBIETTIVI	X	X	X			COMPLETO	NULLA
3 OBIETTIVI	X	X	N			PARZIALE	BASSA
3 OBIETTIVI	X	N	N			PARZIALE	ALTA
4 OBIETTIVI	X	X	X	X		COMPLETO	NULLA
4 OBIETTIVI	X	X	X	N		PARZIALE	BASSA
4 OBIETTIVI	X	X	N	N		PARZIALE	MEDIA
4 OBIETTIVI	X	N	N	N		PARZIALE	ALTA
5 OBIETTIVI	X	X	X	X	X	COMPLETO	NULLA
5 OBIETTIVI	X	X	X	X	N	PARZIALE	BASSA
5 OBIETTIVI	X	X	X	N	N	PARZIALE	BASSA
5 OBIETTIVI	X	X	N	N	N	PARZIALE	MEDIA
5 OBIETTIVI	X	N	N	N	N	PARZIALE	ALTA

- 2) mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 30.2.

⁴ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d'emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste ai precedenti paragrafi 26.1 e 26.2, il Responsabile di Operazione avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

L'avvio avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni continuativi dalla data di ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni continuativi, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, il Responsabile di Procedimento, che si avvale per l'istruttoria delle domande delle Amministrazioni competenti, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario e all'Amministrazione competente.

Qualora siano state già erogate la prima o entrambe le rate del premio, il provvedimento di decadenza è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale, che richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

28. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al premio devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia al premio può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora sia già stata erogata la prima rata del premio, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 29, dimostrate attraverso idonea documentazione probatoria.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza delle stesse, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione del premio;
- 2) ritardo nella realizzazione del Piano aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Responsabile di Operazione **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

30. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

30.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e "ex post" e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) rimanere insediato nell'azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio presentata in applicazione dell'Operazione 6.1.01;
- c) concludere il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola entro i termini stabiliti al paragrafo 17 e raggiungere completamente almeno uno degli obiettivi previsti;
- d) presentare la domanda di pagamento della prima rata nei termini stabiliti dal paragrafo 21.1;
- e) presentare la domanda di pagamento della seconda rata entro i termini stabiliti dal paragrafo 21.2, ossia entro 90 giorni dalla data di completamento del Piano aziendale, comprensivo di eventuali proroghe;
- f) mantenere le condizioni di cui al punto 3) del paragrafo 4, limitatamente alla dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in "Zona svantaggiata di montagna" e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in "altre zone";
- g) mantenere le condizioni di cui ai punti 4), 5), 6), 8) e 9) del paragrafo 4;
- h) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal Piano aziendale. In questo caso la decadenza dal premio si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda.

30.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal premio e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del premio derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di un apposito cartello con informazioni sull'operazione (formato minimo A3) che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio aziendale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ASL a seguito dei controlli effettuati, come stabilito dal paragrafo 23;

- c) presentare la domanda di pagamento della seconda rata nei termini previsti dal paragrafo 21.2, ossia tra 60 e 90 giorni dalla data di completamento del Piano aziendale;
- d) completare il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola entro i termini stabiliti al paragrafo 17 e raggiungere completamente più di uno degli obiettivi previsti.

31. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 31.1 e 31.2.

31.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

31.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

In alternativa ai rimedi amministrativi di cui al precedente paragrafo, relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

32. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

	Periodo							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Data inizio periodo di presentazione delle domande	22 dicembre 2015	30 gennaio 2016	01 aprile 2016	01 giugno 2016	16 settembre 2016	19 gennaio 2017	07 aprile 2017	07 settembre 2017
Data fine periodo di presentazione delle domande	Ore 12,00 del 29 gennaio 2016	Ore 12,00 del 31 marzo 2016	Ore 12,00 del 31 maggio 2016	Ore 12,00 del 15 settembre 2016	Ore 12,00 del 18 gennaio 2017	Ore 12,00 del 06 aprile 2017	Ore 12,00 del 06 settembre 2017	Ore 12,00 del 29 dicembre 2017
Termine per l'invio al Responsabile di Operazione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	31 marzo 2016	31 maggio 2016	29 luglio 2016	15 novembre 2016	20 marzo 2017	06 giugno 2017	07 novembre 2017	09 marzo 2018
Termine per l'approvazione degli esiti istruttori a ammissione a finanziamento	22 aprile 2016	22 giugno 2016	02 settembre 2016	29 novembre 2016	04 aprile 2017	20 giugno 2017	21 novembre 2017	26 marzo 2018
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	05 maggio 2016	05 luglio 2016	14 settembre 2016	14 dicembre 2016	19 aprile 2017	04 luglio 2017	05 dicembre 2017	10 aprile 2018

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020***MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PREMIO**

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società _____,
Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di premio n. _____,
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in
oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

1) di:

- avere
 non avere

richiesto un premio di primo insediamento **anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;**

2) di:

- avere (*)
 non avere

conseguito un titolo di studio tra quelli indicati al paragrafo 4, punto 5 delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande.

(*) se conseguito un titolo di studio fornire le seguenti informazioni

Titolo di studio _____
Conseguito l'anno _____
presso _____

3) di: (compilare solo se al punto 2 si dichiara di “non avere” conseguito un titolo di studio)

avere (**)

non avere

esercitato l'attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell'INPS.

(**) se esercitato l'attività agricola fornire le seguenti informazioni:

Posizione INPS agricola _____
domanda di iscrizione INPS agricola presentata in data _____

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

_____ . _____

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA SECONDA RATA DI PREMIO**

Alla Regione Lombardia

.....
.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ di
Provincia _____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società _____,
Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di premio n. _____
presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle
disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un premio di primo insediamento in agricoltura attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante
